

**REGOLAMENTO DI ARTICOLAZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO  
DEL TAVOLO TECNICO NAZIONALE DI COORDINAMENTO  
ISTITUITO AI SENSI DELL'ART. 23 DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 FEBBRAIO 2017, N. 42**

**Articolo 1**

**Composizione del Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento**

1. Il Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento, nel seguito Tavolo, è istituito presso il Ministero della transizione ecologica, nel seguito Ministero, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42.
2. Ai sensi dell'art. 23, comma 3, del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, il Tavolo è composto da un rappresentante del Ministero, con funzione di Presidente, da due rappresentanti dell'ISPRA, da un rappresentante del sistema delle agenzie per la protezione ambientale e da un rappresentante delle regioni e province autonome.
3. L'ISPRA, il sistema delle agenzie per la protezione ambientale e le regioni/province autonome indicano al Ministero i nominativi dei rappresentanti e di eventuali componenti supplenti.
4. Ai sensi dell'art. 23, comma 4, del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, su invito del presidente o su proposta dei componenti del Tavolo, possono partecipare alle riunioni, con funzione consultiva, altri soggetti in possesso di adeguata professionalità e competenza tecnica nelle materie all'ordine del giorno.

**Articolo 2**

**Compiti del Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento**

1. I compiti istituzionali del Tavolo sono definiti dall'art. 23, comma 1 e 2, del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42.
2. Il Tavolo fornisce le proprie valutazioni e contributi in relazione ai quesiti che vertono su materie di propria competenza ai sensi del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, e rende pareri alle regioni e province autonome per le finalità di cui all'allegato 1, punto 3, per il tramite della competente Direzione generale del Ministero.
3. In adempimento delle mansioni attribuite ai sensi del comma 1 ed al fine di armonizzare a livello nazionale i contenuti didattici dei corsi di abilitazione e di aggiornamento per tecnici competenti in acustica ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, il Tavolo predispone ed aggiorna periodicamente appositi indirizzi, da sottoporre al Ministero per i seguiti di competenza.

**Articolo 3**

**Compiti dei componenti del Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento**

1. Ciascun componente del Tavolo è tenuto a:
  - a) assicurare la propria presenza, anche per via telematica, alle riunioni a cui è tenuto a partecipare e, in caso di impedimento, a comunicare, almeno tre giorni prima della riunione, la propria indisponibilità al Segretario; in casi di motivata urgenza tale termine può essere ridotto ad un giorno;

- b) svolgere i compiti affidati secondo i principi di trasparenza e qualità della prestazione, secondo le direttive e negli interessi degli enti rappresentati;
- c) comunicare agli altri componenti del Tavolo eventuali conflitti di interesse, anche soltanto potenziali, ed astenersi dall'esprimere voti e giudizi in riferimento ai quali siano insorte tali situazioni di conflitto di interesse.

#### **Articolo 4 Presidente**

1. Il Presidente rappresenta il Tavolo nella sua unitarietà.
2. Il Presidente:
  - a) monitora lo stato di attuazione delle procedure, al fine di garantire il rispetto delle tempistiche stabilite dalla normativa vigente;
  - b) assegna le istruttorie propedeutiche all'emissione dei pareri di cui all'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, ai componenti del Tavolo nell'ottica di garantire solerzia nella espressione dei pareri ed equa distribuzione dei carichi di lavoro, evitando conflitti di interesse, anche se soltanto potenziali;
  - c) in accordo con quanto stabilito all'articolo 8, comma 6 del presente Regolamento, sottoscrive i pareri di cui all'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, e tutti gli atti conclusivi delle procedure di competenza del Tavolo, inclusi i verbali delle riunioni;
  - d) affida ad uno o più componenti del Tavolo lo studio di questioni di particolare criticità o interesse;
  - e) informa periodicamente la competente Direzione generale del Ministero sulle attività del Tavolo;
  - f) assicura la coerenza tra l'attività del Tavolo e quella della competente Direzione generale del Ministero;
  - g) cura i rapporti esterni del Tavolo per il tramite della competente Direzione generale del Ministero;
  - h) indice le riunioni del Tavolo.
3. Il Presidente nomina il Segretario di cui all'articolo 5, selezionato tra il personale in servizio presso la competente Direzione generale del Ministero, e ne dà comunicazione alla competente Direzione generale del Ministero.

#### **Articolo 5 Segretario**

1. Il Segretario, pur partecipando ai lavori del Tavolo, non ne è un componente effettivo.
2. Il Segretario:
  - a) redige il verbale delle riunioni;
  - b) comunica ai componenti del Tavolo le modalità di accesso alla documentazione istruttoria utile per l'emissione dei pareri di cui all'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42;
  - c) assicura la gestione informatizzata dei flussi documentali;
  - d) predispose le proposte di parere di cui all'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, al termine dell'attività istruttoria svolta dai componenti del Tavolo e le sottopone agli stessi per la verifica finale;
  - e) svolge eventuali altri compiti affidatigli dal Presidente.

## **Articolo 6**

### **Riunioni del Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento**

1. Alle riunioni del Tavolo partecipano tutti i componenti titolari. Il Segretario partecipa senza diritto di voto.
2. I componenti supplenti possono partecipare alle riunioni del Tavolo senza diritto di voto, a meno che non siano presenti in caso di impedimento dei titolari che sostituiscono.
3. Il Tavolo si riunisce a Roma, presso la sede del Ministero, o anche in via telematica.
4. Le riunioni del Tavolo sono convocate dal Presidente per il tramite della competente Direzione generale del Ministero. Nella nota di convocazione è riportato l'ordine del giorno della riunione.
5. L'ordine del giorno della riunione è definito dal Presidente, anche su proposta dei componenti del Tavolo.
6. Qualora la riunione sia convocata in presenza, la partecipazione dei singoli componenti alle riunioni può essere effettuata anche per via telematica, previa esplicita richiesta al Segretario da effettuarsi almeno tre giorni prima della data della riunione.
7. Per la validità delle riunioni è necessario che sia garantita la partecipazione, con presenza fisica o per via telematica, di tutti i componenti titolari o dei loro supplenti.
8. Le decisioni del Tavolo, ad eccezione di quanto stabilito all'articolo 9, comma 2 e all'articolo 10, sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei partecipanti con diritto di voto. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente. Ciascun componente può far includere nel verbale della riunione eventuali motivate posizioni difformi rispetto a quelle della maggioranza.
9. Ai sensi dell'art. 23, comma 4, del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, su proposta dei componenti titolari da inoltrarsi al Presidente, possono partecipare alle riunioni del Tavolo con funzione consultiva, altri soggetti in possesso di adeguata professionalità e competenza tecnica nelle materie all'ordine del giorno. Detta partecipazione è comunicata dal Presidente con le modalità di cui al comma 4.
10. Il verbale della riunione, predisposto ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera a) del presente Regolamento, viene trasmesso in bozza dal Segretario ai partecipanti, che hanno cinque giorni utili per proporre eventuali modifiche o integrazioni. Tali modifiche andranno trasmesse tramite posta elettronica al Segretario, il quale provvederà a integrare la bozza.
11. Il verbale è approvato per via telematica, tramite mail indirizzata al Segretario, dai partecipanti con diritto di voto, entro cinque giorni utili dall'invio della bozza definitiva da parte del Segretario. In caso di mancata risposta in tempo utile da parte di un partecipante vige il silenzio assenso.
12. Il verbale approvato viene firmato dal Presidente e trasmesso ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera g).

## **Articolo 7**

### **Supplenze**

1. Il Presidente del Tavolo, in caso di impedimento, fatto salvo il potere di delega al Segretario di cui all'art. 5, comma 1, lettera f), del presente Regolamento, può delegare le sue funzioni ad un supplente indicato per la singola riunione dalla competente Direzione Generale del Ministero con apposita comunicazione.
2. Il componente titolare, in caso di impedimento, è sostituito da uno dei supplenti indicati dagli enti rappresentati.

## Articolo 8

### **Predisposizione dei pareri ex art. 23, comma 1 del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42**

1. Il Presidente del Tavolo, in accordo con l'art. 4, comma 2, lettera b), del presente Regolamento, assegna ai componenti, compreso sé stesso, le istruttorie relative ai corsi abilitanti per i quali le regioni/province autonome hanno presentato al Tavolo istanza di parere di cui all'art. 23, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42.
2. Il Segretario, nell'ambito delle funzioni definite dall'art. 5, comma 2, del presente Regolamento, assicura il trasferimento della documentazione relativa ai corsi abilitanti ai componenti designati dal Presidente ai sensi del comma 1.
3. Il componente del Tavolo al quale è stata assegnata l'istruttoria di cui al comma 1 utilizza ai fini istruttori il modello appositamente predisposto dal Tavolo, ovvero la c.d. check-list, e pubblicato sul sito del Ministero.
4. Entro 10 giorni lavorativi dalla data della riunione di cui all'articolo 6 del presente Regolamento, il componente designato di cui al comma 1 trasmette al Segretario gli esiti e trasferisce (*upload*) sulla piattaforma di cui all'articolo 11 la documentazione appositamente predisposta.
5. Il Segretario, sulla base della relazione istruttoria di cui al comma 4, formula la proposta di parere contenente le eventuali indicazioni da rappresentare alla regione/provincia autonoma che ha presentato la relativa istanza. La proposta di parere è messa a disposizione dei componenti del Tavolo almeno tre giorni prima della riunione in cui la votazione del parere è posta all'ordine del giorno. In casi di motivata urgenza tale termine può essere ridotto ad un giorno.
6. Con le modalità di cui all'articolo 6, comma 8, del presente Regolamento, il Tavolo, durante la riunione, approva il parere.
7. Il Presidente firma il parere approvato dai componenti del Tavolo ai sensi dell'art.4, comma 2, lettera c) e lo rende disponibile alla competente Direzione generale del Ministero per i seguiti di competenza.

## Articolo 9

### **Indirizzi emanati dal Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento**

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente Regolamento, il Tavolo, al fine di monitorare a livello nazionale la qualità del sistema di abilitazione e la conformità didattica dei corsi di formazione, individua indirizzi comuni volti ad armonizzare le modalità di applicazione del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite.
2. Gli indirizzi, nonché le modifiche agli indirizzi esistenti, sono discussi durante le riunioni del Tavolo e sono approvati con voto unanime di tutti i componenti titolari. Il Presidente del Tavolo li propone alla competente Direzione generale del Ministero per i seguiti di competenza.

## Articolo 10

### **Approvazione del regolamento e delle relative modifiche**

1. Il presente Regolamento, nonché le successive modifiche, è approvato con voto unanime di tutti i componenti titolari, che lo sottoscrivono.

**Articolo 11**

**Piattaforma di condivisione della documentazione digitale**


1. Il Ministero mette a disposizione dei componenti del Tavolo apposita piattaforma di condivisione della documentazione digitale.
2. Il Segretario comunica ai componenti del tavolo le modalità per richiedere le credenziali di accesso alla piattaforma.

**Per approvazione**

**Il Presidente**  
**del Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento**  
Ing. Lorenzo Lombardi


**Il Rappresentante delle Regioni e**  
**Province autonome**

Dott. Gabriele Fronzi




**I Rappresentanti dell'ISPRA**

Ing. Francesca Sacchetti



Ing. Enrico Mazzocchi



**Il Rappresentante del Sistema delle**  
**Agenzie per la Protezione Ambientale**

Dott. Tommaso Gabrieli

